

---

**Accordo per il Trasferimento di Materiale  
di \_\_\_\_\_ composti e  
\_\_\_\_\_ strutture  
a scopo di ricerca.**

---

Il presente Accordo è stipulato da e tra

(1) L'Università di \_\_\_\_\_, con sede in, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ivi rappresentata dal Professore \_\_\_\_\_, di seguito denominato "TRASFERENTE";

e

L'Università/Ente \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ivi rappresentata dal \_\_\_\_\_, di seguito denominato "RICEVENTE";

che sono inoltre denominati singolarmente "PARTE" o collettivamente "PARTI".

Il TRASFERENTE chiede al RICEVENTE e il RICEVENTE conviene quanto segue prima che il RICEVENTE riceva il MATERIALE:

1. Il TRASFERENTE acconsente a trasferire al RICEVENTE sotto indicato il seguente MATERIALE: \_\_\_\_\_ composti e \_\_\_\_\_ strutture. Il MATERIALE non include: (a) MODIFICHE, o (b) altre sostanze create dal RICEVENTE utilizzando il MATERIALE che non siano MODIFICHE in senso stretto.

2. Tale MATERIALE è di proprietà del TRASFERENTE ed è reso disponibile come servizio alla comunità scientifica.

3. QUESTO MATERIALE NON DEVE ESSERE UTILIZZATO SUGLI ESSERI UMANI.

4. Il MATERIALE sarà utilizzato solo a scopo di ricerca dal RICEVENTE nel suo laboratorio, per il progetto di ricerca di seguito descritto. Il MATERIALE non sarà utilizzato a scopo di lucro, per esami, produzione o vendita, per la quale potrebbe essere obbligatoria una licenza di commercializzazione. Il RICEVENTE acconsente a rispettare norme e regolamenti applicabili al PROGETTO DI RICERCA e alla manipolazione del MATERIALE.

5. Tale MATERIALE sarà utilizzato dal RICEVENTE solamente in relazione al seguente progetto di ricerca ("PROGETTO DI RICERCA") descritto come segue (Utilizzare una pagina in allegato, se necessario): \_\_\_\_\_

6. Il MATERIALE sarà utilizzato unicamente per l'insegnamento e a scopo di ricerca senza fini di lucro.

7. Il MATERIALE non sarà successivamente distribuito a terzi senza il consenso scritto del TRASFERENTE. Il RICEVENTE riferirà ogni richiesta inerente il MATERIALE al TRASFERENTE. Nella misura in cui siano disponibili delle scorte, il TRASFERENTE acconsente, secondo un accordo a sé stante, in forma di Lettera semplice, a rendere il MATERIALE disponibile per altri scienziati unicamente ai fini dell'insegnamento o a scopo di ricerca senza fini di lucro.

8. Le PARTI concordano sul fatto che tutti i diritti, titoli e interessi comunque derivanti da eventuali invenzioni, know-how, materiali, sostanze e altri prodotti concepiti o generati dal RICEVENTE (sia brevettabili che non) e relativi al MATERIALE o al suo utilizzo (INVENZIONI) siano conferiti in egual misura al TRASFERENTE e al RICEVENTE. Le PARTI acconsentono a negoziare un accordo di proprietà che specificherà i diritti e i

doveri di ciascuna PARTE in relazione all'uso, lo sfruttamento e la protezione delle invenzioni comuni. Il RICEVENTE mantiene la proprietà di: (a) MODIFICHE (fatta eccezione per quanto segue: il TRASFERENTE mantiene i diritti di proprietà del materiale ivi incluso), e (b) quelle sostanze create tramite l'uso del MATERIALE o delle MODIFICHE. Qualora sia (a) che (b) risultino dagli sforzi collaborativi del TRASFERENTE e del RICEVENTE, la comproprietà può essere negoziata. In base a una lettera di esecuzione separata dal presente Accordo (o almeno un accordo di protezione dei diritti del TRASFERENTE), il RICEVENTE può distribuire le MODIFICHE ad organizzazioni no profit ai soli fini della ricerca e dell'insegnamento.

9. Il RICEVENTE si impegna a riconoscere la fonte del MATERIALE in tutte le pubblicazioni che riportano l'uso dello stesso. Qualora il risultato frutto di esperimenti sia disponibile per la pubblicazione, il manoscritto deve essere preparato congiuntamente da entrambe le parti in base a mutuo accordo. In ogni presentazione o pubblicazione scritta riguardante il materiale fornito, il RICEVENTE riconoscerà il contributo del TRASFERENTE a tale Materiale di Ricerca salvo diversa richiesta del TRASFERENTE. Ogni comunicazione orale fatta dal TRASFERENTE al RICEVENTE deve essere riconosciuta come CONFIDENZIALE da una comunicazione scritta inviata al Ricevente entro dieci (10) giorni dalla data della comunicazione orale. Il RICEVENTE può pubblicare o rendere altrimenti noti i risultati del PROGETTO DI RICERCA, ma qualora il TRASFERENTE abbia comunicato al RICEVENTE informazioni CONFIDENZIALI tale divulgazione pubblica può avere luogo solo dopo che il TRASFERENTE abbia avuto trenta (30) giorni per rivedere la divulgazione proposta per determinare se essa comprende informazioni RISERVATE che possono anche essere brevettate.

10. Qualsiasi materiale consegnato ai sensi del presente Accordo è inteso essere di natura sperimentale e può avere proprietà pericolose. Il TRASFERENTE NON RILASCIA ALCUNA COMUNICAZIONE O GARANZIA, DI NESSUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA. NON VI SONO GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, O CHE L'USO DEL MATERIALE NON VIOLI BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHIO, O ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ. A meno che non sia proibito dalla legge, il Ricevente si assume ogni responsabilità per richieste di risarcimento danni nei suoi confronti da parte di terzi che potrebbero derivare dall'uso, stoccaggio o smaltimento del Materiale, salvo che, nella misura consentita dalla legge, il TRASFERENTE sia responsabile verso il RICEVENTE quando il danno è causato da negligenza grave o comportamento doloso del Trasferente.

11. Il RICEVENTE acconsente ad utilizzare il MATERIALE in conformità a tutte le leggi e le normative vigenti.

12. Il MATERIALE è trasferito a titolo gratuito, o con una tassa di trasmissione facoltativa esclusivamente per rimborsare il TRASFERENTE per i suoi costi di preparazione e di distribuzione. Qualora sia richiesto un pagamento, l'importo sarà indicato qui: [inserire importo] nessuno

13. Il presente Accordo entra in vigore all'atto della firma delle PARTI.

14. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione trascorsi novanta (90) giorni di calendario previo preavviso scritto. Tale risoluzione non pregiudica gli impegni da entrambe le parti assunti fino alla data di risoluzione, né incide sulla capacità del

RICEVENTE di completare qualsiasi impiego nella ricerca del MATERIALE trasferito qui di seguito. // OPPURE Il Presente Accordo terminerà nella prima delle seguenti date: (a) quando il MATERIALE diventi generalmente disponibile per mezzo di terzi, per esempio, tramite cataloghi di reagenti o depositi pubblici o (b) al termine della ricerca corrente del RICEVENTE con il MATERIALE, o (c) con trenta (30) giorni di preavviso scritto da una delle parti all'altra, o (d) alla data indicata in una lettera di esecuzione, a condizione che: (i) qualora la risoluzione abbia luogo ai sensi dell'Art. 14(a), il RICEVENTE è vincolato al TRASFERENTE dalle condizioni meno restrittive applicabili al MATERIALE ottenuto dalle risorse allora disponibili; e (ii) qualora la risoluzione abbia luogo ai sensi dell'Art. 14(b) o 14(d) sopra menzionati, il RICEVENTE interromperà l'uso del materiale e, su indicazione del TRASFERENTE, restituirà o distruggerà qualsiasi materiale residuo. Il RICEVENTE, a sua discrezione, distruggerà inoltre le MODIFICHE e rimarrà vincolato ai sensi del presente accordo per quanto concerne le MODIFICHE; e (iii) nel caso in cui il TRASFERENTE risolva il presente Accordo ai sensi dell'Art. 14(c) oltre che per violazione del presente Accordo o per giusta causa, come un imminente rischio per la salute o la violazione di un brevetto, il TRASFERENTE rinvierà la data effettiva di risoluzione per un periodo massimo di un anno, su richiesta del RICEVENTE, per consentire il completamento della ricerca in corso. Subito dopo la data effettiva di risoluzione del contratto, o se richiesto, allo scadere del rinvio della stessa, il RICEVENTE interromperà l'uso del materiale e, su indicazione del TRASFERENTE, restituirà o distruggerà qualsiasi materiale residuo. Il RICEVENTE, a sua discrezione, distruggerà inoltre le MODIFICHE e rimarrà vincolato ai sensi del presente accordo per quanto concerne le MODIFICHE.

Il TRASFERENTE e il RICEVENTE devono firmare entrambe le copie della presente lettera e inviare una copia firmata al TRASFERENTE. Il TRASFERENTE invierà quindi il MATERIALE.

## **DATI e FIRMA AUTORIZZATA DEL TRASFERENTE**

Trasferente: Professore  
Organizzazione Trasferente Università degli Studi di

Indirizzo: Dipartimento di, Viale

\_\_\_\_\_  
Firma del Trasferente

\_\_\_\_\_  
Data

## **DATI e FIRMA AUTORIZZATA DEL RICEVENTE**

Ricevente:

Organizzazione Ricevente:

Indirizzo:

\_\_\_\_\_  
Firma del Ricevente

\_\_\_\_\_  
Data

Certificazione del Ricevente: Ho letto e compreso le condizioni stabilite nel presente Accordo e acconsento a rispettarle nella ricezione e nell'utilizzo del MATERIALE.

\_\_\_\_\_  
Firma del Ricevente

\_\_\_\_\_  
Data